

Modello 231 e tutela dei minori dagli abusi e dal bullismo: l'esperienza del CNOS-FAP nella ICC

EMANUELE MONTEMARANO¹

Premessa

La protezione dei minori e la prevenzione degli abusi e del bullismo sono temi di grande attualità, sia dal punto di vista educativo che giuridico, per le tante responsabilità, civili e penali, che possono derivare agli enti e ai loro addetti dai casi accertati giudizialmente di danni fisici o psicologici sofferti dai minori e dai loro familiari. Il proliferare di linee guida nazionali e internazionali, leggi, sentenze e documenti dell'autorità ecclesiastica su questo argomento lo conferma ampiamente.

L'esperienza maturata negli ultimi anni da parte delle sedi regionali del CNOS-FAP dell'Italia Centrale, facenti capo all'Ispettorica ICC, mette in risalto come l'applicazione del Modello Organizzativo (adempimento previsto dal D.Lgs. 231 del 2001) possa costituire uno strumento utile anche per costruire un buon sistema di tutela dei minori, conforme alle normative nazionali ed internazionali vigenti. In questo contributo, si analizzerà il quadro normativo di riferimento e si evidenzieranno, a beneficio di tutto il sistema salesiano, i passaggi più significativi attraverso i quali il CNOS-FAP nell'Italia Centrale sta valorizzando il Modello 231 e il ruolo dell'Organismo di Vigilanza quali strumenti per promuovere la sicurezza e il benessere degli allievi.

1. Il quadro normativo di riferimento sul Modello 231 e sull'Organismo di Vigilanza

Il D.Lgs. 231 del 2001 (a seguire per brevità "Decreto") ha introdotto anche in Italia la responsabilità amministrativa degli enti per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio. Il Decreto rappresenta una svolta significativa nel diritto penale d'impresa, attribuendo per la prima volta agli enti – e non più alle sole persone fisiche che li dirigono o che vi prestano servizio

¹ Studio Legale e Commerciale Montemarano.

- la responsabilità legale per un numero sempre crescente di reati. Per evitare le pesanti sanzioni previste dal Decreto (sanzioni pecuniarie, confisca dei beni, commissariamento dell'ente tra le più gravi), gli enti, secondo l'attuale legge penale, devono adottare ed applicare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire tali reati.

Il Modello deve includere un insieme di protocolli e procedure, predisposti per prevenire la commissione dei reati e delle condotte ad essi prodromiche. Nella particolare prospettiva del sistema di gestione integrato promossa nella ICC (vale a dire: gestire in modo integrato Modello Organizzativo, privacy, sicurezza sul lavoro e sistema qualità), il Modello non mira solamente a garantire la conformità legale, ma anche a rafforzare la protezione dei minori da abusi e bullismo.

L'Organismo di Vigilanza (OdV), attore protagonista del Modello 231, è, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, una struttura indipendente e autonoma, preposta di vigilare su l'efficace funzionamento e osservanza del Modello 231. Il ruolo dell'OdV è essenziale ai fini della normativa in questione e, in un sistema esteso alla tutela dei minori, comprende:

- **Monitoraggio e Controllo:** l'OdV supervisiona l'effettiva applicazione del Modello e del Codice Etico, verifica l'efficacia delle misure adottate e assicura il rispetto dei protocolli;
- **Aggiornamento del Modello:** l'OdV propone modifiche e aggiornamenti per migliorare continuamente il sistema di prevenzione dei reati e di tutela dei minori;
- **Gestione delle Segnalazioni:** l'OdV riceve e gestisce segnalazioni di comportamenti illeciti del personale e delle situazioni critiche relative alla tutela dei minori, dalla fine del 2023 anche nelle forme del whistleblowing previste dalla normativa europea;
- **Formazione e Sensibilizzazione:** l'OdV organizza programmi di formazione continua per il personale, focalizzati anche sulle normative di tutela dei minori e sulle procedure per prevenire e gestire abusi e bullismo.

2. La responsabilità civile degli enti e del loro personale ai sensi dell'art. 2048 c.c. in caso di bullismo e abusi sui minori

Un altro aspetto fondamentale della protezione dei minori riguarda la responsabilità civile degli enti che gestiscono le opere educative e formative e dei loro addetti, sia apicali che sottoposti. Ai sensi dell'articolo 2048 del Codice civile, infatti, tutti i precettori sono responsabili per i danni causati dagli allievi

mentre sono sotto la loro vigilanza, salvo la (non facile) prova di non aver potuto impedire il fatto. Questo significa che le istituzioni e gli educatori hanno un obbligo di vigilanza particolarmente stringente nei confronti dei minori e devono adottare tutte le misure necessarie per prevenire abusi e bullismo, pena la condanna al risarcimento del danno alle vittime degli abusi ed ai loro familiari.

Gli enti salesiani, attraverso l'adozione del Modello 231 e la definizione al loro interno di protocolli specifici relativi alla tutela dei minori, possono dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire e gestire situazioni di abuso e bullismo, riducendo così anche il rischio di responsabilità civile.

3. I rischi penali associati ad abusi e bullismo trattati nel Modello 231

La tutela dei minori dagli abusi e dal bullismo è regolata da un complesso quadro normativo nazionale e internazionale. Il Codice civile (richiamato nel precedente paragrafo) e il Codice penale disciplinano vari aspetti della protezione dei minori, con norme specifiche che puniscono severamente gli abusi e il bullismo.

In particolare, essendo in ultima analisi il Modello 231 uno strumento del diritto penale, nel Modello 231 promosso dagli enti della ICC si è posta particolare attenzione ai seguenti rischi di reato connessi agli abusi sui minori, tenendo conto delle tre dimensioni del rischio (abuso commesso direttamente dal personale dell'ente, abuso subito dal minore nel contesto familiare, abuso commesso da uno o più bulli all'interno del Centro o nelle chat).

Maltrattamenti contro familiari o conviventi (Art. 572 c.p.):

- a) Un lavoratore dell'ente potrebbe maltrattare fisicamente o psicologicamente un minore.
- b) Un bullo potrebbe maltrattare un compagno di classe, causandogli sofferenze o compromettendone la salute.
- c) Un minore potrebbe subire maltrattamenti in casa e la scuola dovrebbe attivarsi nella segnalazione o sporgendo denuncia.

Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina (Art. 571 c.p.):

- a) Un formatore potrebbe abusare dei mezzi di correzione o disciplina (ad esempio: richiami aggressivi, sanzioni non previste dal regolamento scolastico, valutazioni didattiche meno positive rispetto ad altri allievi nella stessa situazione), causando al minore una situazione di sofferenza psicologica.

b) Un bullo potrebbe usare mezzi di “correzione” inappropriati e violenti contro un compagno di classe (ad esempio: spedizioni punitive, giochi con forte componente di aggressività...).

c) Un minore potrebbe subire abusi di questo tipo in casa o comunque nel contesto familiare e la scuola dovrebbe segnalare o denunciare il caso. Si pensi, ad esempio, alle comunità di stranieri in cui la violenza domestica è ancora molto diffusa.

Lesioni personali (Art. 582 c.p.):

a) Un lavoratore del CFP potrebbe causare lesioni fisiche a un minore, oppure un allievo potrebbe subire un infortunio a causa del malfunzionamento di alcuni strumenti di studio e di lavoro (si pensi, ad esempio, ai tanti strumenti di lavoro presenti nei laboratori o alle attrezzature ed impianti sportivi).

b) Un bullo potrebbe causare lesioni a un compagno di classe.

c) Un minore potrebbe subire lesioni in casa e il Centro dovrebbe attivarsi nella segnalazione o sporgendo denuncia.

Percosse (Art. 581 c.p.):

a) Un lavoratore dell’ente potrebbe usare violenza fisica verso gli allievi, pur senza procurare loro un danno o una malattia.

b) Un bullo potrebbe percuotere un compagno di classe, come spesso accade anche con intento giocoso o scherzoso.

c) Un minore potrebbe subire percosse in casa e il personale dell’ente dovrebbe segnalare o denunciare il caso.

Minaccia (Art. 612 c.p.):

a) Un lavoratore dell’ente potrebbe minacciare un minore di un ingiusto danno, provocandogli un grave timore.

b) Un bullo potrebbe minacciare un compagno di classe, anche attraverso i social network.

c) Un minore potrebbe subire minacce in casa e quindi vivere i rapporti familiari e personali con una disagiata condizione di paura e sofferenza morale.

Atti persecutori - Stalking (Art. 612-bis c.p.):

a) Un lavoratore dell’ente potrebbe mettere in atto condotte minacciose o persecutorie nei confronti di un minore, ad esempio accanendosi in modo sistematico nei confronti solo di alcuni allievi o cercando in modo molesto una frequentazione al di fuori del contesto formativo, di persona o sui social.

b) Un bullo potrebbe perseguitare un compagno di classe, causandogli ansia, paura o timore.

c) Un minore potrebbe subire stalking da parte di familiari o terze persone.

Violenza sessuale (Art. 609-bis c.p.):

a) Un lavoratore dell'ente potrebbe costringere un minore a compiere o subire atti sessuali, anche approfittando della situazione di soggezione psicologica connessa al ruolo istituzionale del formatore.

b) Un bullo potrebbe commettere violenza sessuale su un compagno di classe, oppure più bulli potrebbero coalizzarsi, anche sotto effetto di droghe o di alcolici, per commettere atti di violenza sessuale di gruppo.

c) Un minore potrebbe subire abusi sessuali in famiglia e l'ente dovrebbe attivarsi nella segnalazione o denuncia.

Si tratta di situazioni, purtroppo non infrequenti negli ambienti formativi, che possono avere grave rilevanza penale per l'ente e i suoi addetti e rispetto alle quali è essenziale adottare, nell'ambito del Modello Organizzativo, protocolli efficaci, sia per gestire in modo adeguato le situazioni a rischio, sia per dimostrare, in caso di eventi indesiderati, l'assenza di "culpa in vigilando" da parte degli addetti dell'ente.

4. L'emergenza sociale del cyberbullismo

Accanto al bullismo tradizionale commesso in forma "analogica", nell'attuale scenario giovanile il cyberbullismo rappresenta una forma sempre più preoccupante e diffusa di abuso tra i minori. Il cyberbullismo si manifesta attraverso l'uso della tecnologia per tormentare, minacciare, o molestare qualcuno. Questo tipo di abuso può avere effetti devastanti sulla vittima, causando gravi danni psicologici e, in alcuni casi, portando a gravissime conseguenze per la vittima, anche mortali, come attestano i casi di cronaca connessi al suicidio delle vittime di cyberbullismo o alla morte di minori provocate dalle sfide lanciate sui social network.

Le più diffuse forme di cyberbullismo, che possono caratterizzare anche l'utenza del CNOS-FAP e che un sistema di tutela dei minori inserito all'interno del Modello 231 dovrebbe affrontare con tutti i possibili strumenti e con il coinvolgimento degli OdV, sono le seguenti:

1. Insulti e offese online: utilizzo di messaggi, commenti o post offensivi per umiliare o denigrare la vittima su piattaforme di social media, forum, o tramite messaggi diretti;

2. Diffusione di false informazioni (“fake news”): spargere voci o informazioni false per danneggiare la reputazione della vittima;

3. Minacce online: invio di messaggi minacciosi che incutono paura e ansia nella vittima. Le minacce possono includere promesse di violenza fisica o di diffondere informazioni imbarazzanti;

4. Esclusione sociale: emarginare deliberatamente qualcuno da gruppi online o attività sociali virtuali. Questo tipo di comportamento può far sentire la vittima isolata e indesiderata;

5. Impersonificazione: fingere di essere qualcun altro per inviare messaggi dannosi o per creare situazioni imbarazzanti per la vittima, il che può includere l’uso di profili falsi per ingannare e manipolare la vittima;

6. Cyberstalking: monitoraggio ossessivo delle attività online della vittima, accompagnato da messaggi molesti o minacciosi. Questo tipo di stalking può creare un ambiente di paura e intimidazione costante per la vittima;

7. Doxxing: rivelazione di informazioni personali sensibili della vittima senza il suo consenso. Tali informazioni possono includere indirizzi, numeri di telefono o altri dati privati che possono essere utilizzati per danneggiare la vittima;

8. Sexting non consensuale: condivisione di immagini o video sessualmente espliciti della vittima senza il suo permesso;

9. Flaming: discussioni online estremamente aggressive e offensive che mirano a provocare la vittima, in forum pubblici, gruppi di chat, o attraverso commenti sui social media.

10. Happy slapping: registrazione e diffusione di video che mostrano la vittima mentre viene aggredita fisicamente. Questo tipo di cyberbullismo combina l’abuso fisico con l’umiliazione pubblica online.

5. Gli strumenti per la tutela dei minori messi in campo dagli enti CNOS-FAP della ICC attraverso il Modello 231

L’Organismo di Vigilanza della ICC ha sviluppato negli ultimi anni, muovendo dalla prospettiva del sistema di gestione integrato, una serie di strumenti specifici per realizzare un valido Modello 231 ed estenderne l’applicazione alla tutela dei minori dai rischi di abuso e bullismo anche andando oltre lo specifico ambito di applicazione normativa del Decreto. Tra questi strumenti, i più significativi sono i seguenti:

1. Codice Etico del personale: il documento, vero e proprio architrave del Modello, definisce i principi e i valori che devono guidare il comportamento del personale con particolare attenzione alla tutela dei minori. Include norme

specifiche contro l'abuso e il bullismo e stabilisce procedure per la segnalazione di comportamenti inappropriati. Ad esempio, il Codice Etico prevede che: «[...] ogni membro del personale è tenuto a segnalare immediatamente all'OdV qualsiasi sospetto o accertato caso di abuso o bullismo».

2. Codice Etico degli allievi: analogamente al codice per il personale, questo documento, predisposto più di recente a seguito di un lavoro collegiale con apicali e referenti antibullismo di tutti i CFP della ICC, stabilisce le regole di comportamento per gli allievi, promuovendo il rispetto reciproco e la convivenza pacifica. Include anche misure per prevenire e contrastare il bullismo. Il documento è diviso in diverse sezioni che trattano vari aspetti della vita scolastica. La sezione dedicata al comportamento, ad esempio, stabilisce che: «[...] ogni allievo è tenuto a trattare i compagni con rispetto e dignità, evitando qualsiasi comportamento che possa essere considerato offensivo, umiliante o discriminatorio». Inoltre, il documento prevede procedure specifiche per la segnalazione di episodi di bullismo: «[...] in caso di episodi di bullismo, gli allievi possono rivolgersi ai docenti o ai referenti antibullismo, che provvederanno a prendere le necessarie misure di intervento».

3. Formazione giuridica del personale: l'OdV organizza periodicamente corsi di formazione per il personale, focalizzati sulle normative relative alla tutela dei minori e sulle procedure da seguire in caso di abusi o bullismo. La formazione è essenziale per garantire che tutto il personale sia consapevole dei propri obblighi e sappia come intervenire efficacemente. Il programma di formazione include moduli specifici sull'identificazione e gestione dei casi di abuso sui minori e sulla prevenzione e intervento nel bullismo scolastico. Apposite sessioni formative in piattaforma sono dedicate ogni anno ai nuovi collaboratori, con l'obiettivo di estendere loro le conoscenze e le attenzioni giuridiche già proprie del personale in servizio.

4. Procedura whistleblowing secondo il D.Lgs. 24 del 2023: questa recentissima procedura, inserita all'interno del Modello 231, permette di segnalare in modo sicuro e anonimo qualsiasi comportamento illecito o inappropriato commesso da addetti dell'ente. È uno strumento fondamentale per la protezione dei minori, in quanto consente di raccogliere segnalazioni di abuso con le modalità confidenziali e riservate previste dall'attuale normativa europea. Più in particolare, il whistleblowing è, allo stato attuale della normativa, un sistema che permette ai lavoratori di segnalare illeciti o irregolarità commessi all'interno di un'organizzazione, garantendo la loro protezione contro ritorsioni. La legge prescrive che le organizzazioni predispongano canali di segnalazione sicuri e confidenziali, permettendo ai dipendenti e agli altri collaboratori di riportare comportamenti illeciti senza timore di ritorsioni. Secondo la procedura adottata

dagli enti del CNOS-FAP della ICC, il whistleblowing è gestito in modo da garantire la massima riservatezza e protezione del segnalante. Le segnalazioni possono essere effettuate attraverso diversi canali, come linee telefoniche dedicate e indirizzi fisici a cui inviare segnalazione. Una volta ricevuta, la segnalazione viene valutata da un professionista indipendente che opera in collaborazione con l'OdV e che indaga in modo indipendente e imparziale. Si tratta quindi di uno strumento con forte efficacia deterrente di condotte moleste contro i minori (ex ante) o con forte efficacia ai fini dell'indagine interna rispetto a fatti già accaduti (ex post).

5. Creazione di un gruppo di lavoro permanente per la tutela dei minori: nella ICC è stato attivato un gruppo permanente formato dall'OdV e dai referenti antibullismo di ogni CFP. Il gruppo di lavoro si riunisce periodicamente per coordinare tutte le attività di prevenzione e gestione del bullismo, condividendo buone pratiche e sviluppando strategie comuni.

6. Flussi informativi continui verso l'OdV: l'OdV ha attivato, anche con una stanza web dedicata, un meccanismo costante di flussi informativi per incontrare i direttori e i formatori di ogni CFP ogni volta che si manifesti un caso accertato o sospettato di abuso o di bullismo. Questa modalità facilita la comunicazione e il coordinamento tra OdV, Direzione regionale, Direzione di Centro e personale coinvolto, facilitando una risposta condivisa, rapida ed efficace.

7. Svolgimento di audit periodici sulla tutela dei minori: gli audit, coordinati dall'OdV, sia in presenza che in piattaforma, permettono di verificare la gestione dei casi di abuso o bullismo e l'efficacia delle misure adottate. Questi controlli sono essenziali per assicurare che il sistema di tutela funzioni correttamente e per identificare eventuali aree di miglioramento. Gli audit sono svolti mediante accessi nei CFP o mediante interviste in piattaforma con Direttori di Centro e referenti per la tutela dei minori

6. Conclusione

Il percorso descritto nel presente contributo mette in luce il ruolo strategico che il Modello 231 e l'Organismo di Vigilanza (OdV) possono svolgere nella protezione dei minori da abusi e bullismo all'interno degli enti formativi.

La conclusione del ragionamento, anche nella prospettiva di fornire uno spunto di lavoro a tutte le realtà della complessa famiglia salesiana impegnate nel settore della tutela dei minori, può essere sintetizzata nei seguenti punti:

- il Modello 231, originariamente concepito per prevenire reati da parte degli enti in ambiti diversi dalla tutela dei minori, può essere efficacemente esteso anche a questo settore, attraverso le fondamentali attività

della formazione giuridica del personale, dei codici di condotta, della segnalazione dei casi, dei flussi informativi e degli audit;

- l'OdV svolge un ruolo essenziale nel monitorare l'applicazione del Modello e quindi anche del sistema di tutela dei minori;
- oltre alla responsabilità penale per reati specifici, gli enti e il loro personale possono incorrere in responsabilità civile secondo l'art. 2048 c.c. per danni causati da abusi e bullismo se non adottano adeguate misure preventive, sicché il Modello 231 fornisce anche una forte protezione rispetto al rischio economico per gli enti;
- il cyberbullismo rappresenta una minaccia sempre più drammatica, in un mondo digitale alle prese con l'ormai imminente rivoluzione dell'intelligenza artificiale, il che richiede un'attenta vigilanza attraverso un Modello organizzativo strutturato secondo i criteri del Decreto 231;
- l'esperienza degli enti del CNOS-FAP nell'ICC dimostra come un sistema integrato di strumenti, con la supervisione costante dall'OdV, possa concretamente rafforzare la protezione dei minori e rispondere all'annosa domanda: *«Servono veramente agli enti salesiani questi Modelli organizzativi o sono solamente uno dei tanti fastidiosi adempimenti burocratici?»*